

# STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

---

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO  
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32  
address email: [morragni@tin.it](mailto:morragni@tin.it) / web site: [www.studiomoriscoragni.com](http://www.studiomoriscoragni.com)

**Dott. FORTUNATO MORISCO**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

**Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI**

DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE CONTABILE  
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE  
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti  
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 12 luglio 2011

**Circolare 15/2011: D.L. 98/2011 (c.d. Manovra Correttiva)**

Gentile Cliente,

con la presente La informiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il D.L. 98/2011 (c.d. **Manovra Correttiva**) di cui si illustrano sinteticamente le principali novità fiscali

## IMPOSTA DI BOLLO SUI DEPOSITI TITOLI

---

Sono previsti nuovi importi dell'imposta di bollo, fino al 2012, dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato:

- Periodicità invio annuale → imposta fissa € 120
- Periodicità invio semestrale → imposta fissa € 60
- Periodicità invio trimestrale → imposta fissa € 30
- Periodicità invio mensile → imposta fissa € 10

## RITENUTA SU LAVORI RISTRUTTURAZIONE (36%) O RISPARMIO ENERGETICO (55%)

---

E' ridotta al 4% (prima era il 10%) la ritenuta a titolo d'acconto che le banche/Poste devono operare sui bonifici bancari / postali effettuati dai contribuenti in relazione a:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;
- interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

pag. 1 / 3

## PERDITE FISCALI

---

Il riporto perdite per le società di capitali (srl, spa, cooperative, ) è ora consentito come segue:

- riporto delle perdite illimitato a prescindere dal periodo di conseguimento (prima era solo per i primi 5 periodi di imposta);
- utilizzo della perdita nei primi 3 periodo di imposta fino al 100 % del reddito imponibile;
- utilizzo della perdita dal 4° periodo di imposta fino all' 80% del reddito imponibile

## ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

---

E' eliminato l'obbligo di prestare la garanzia qualora l'importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000. Per effetto di ciò il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell'intero ammontare o della prima rata

Inoltre è ora previsto che il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

## “SUPER BOLLO” AUTOVEICOLI

---

Dal 2011 è introdotta un'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):

- per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;
- pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

L'omesso / insufficiente versamento dell'addizionale comporta l'applicazione della sanzione pari al 30% di quanto non versato.

Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

## REVOCA PARTITE IVA

---

Per le partite IVA “*inattive da tempo*” è ora prevista la revoca d'ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato nel caso in cui:

- non abbia esercitato l'attività d'impresa / lavoro autonomo oppure;
- non abbia presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.

## REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI

---

A decorrere dal 2013, in attesa della riforma fiscale, sarà revisionata la disciplina degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali in modo da individuare:

- attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti;
- attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.

## NUOVO REGIME PER LE NUOVE IMPRESE

---

Dal 2012 l'attuale regime dei minimi è applicabile, per il periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

- intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- l'hanno intrapresa dal 2008.

Il nuovo regime è applicabile alle seguenti condizioni:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui tale attività costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte / professione;
- c) qualora l'attività sia il proseguimento di un'impresa esercitata da un altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi realizzati nel periodo d'imposta precedente non sia superiore a € 30.000.

L'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali dovuta sul reddito conseguito da tali soggetti è pari al 5%.

#### **CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI TRIBUTARI**

Viene disposto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali nelle seguenti misure:

▪ valore della controversia fino a € 2.582,28	→ importo contributo = € 30
▪ valore della controversia tra € 2.582,29 e € 5.000	→ importo contributo = € 60
▪ valore della controversia tra € 5.000,01 e € 25.000	→ importo contributo = € 120
▪ valore della controversia tra € 25.000,01 e € 75.000	→ importo contributo = € 250
▪ valore della controversia tra € 75.000,01 e € 200.000	→ importo contributo = € 500
▪ valore della controversia oltre 200.000,01	→ importo contributo = € 1500

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Dr. Fortunato Morisco